DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER IMPATTO ACUSTICO

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto	nato a		
residente	a		in Via/P.zza
	n°C.F		nº tel.
	cell		
e-mail			
in qualità di:			
_ titolare di impresa individuale _ legale rappresentante della soci	età		
consapevole delle sanzioni previste dall'a	art. 76 del DPR nº 445/2	?000 in caso di dichia	razioni false o mendaci,
	DICHIARA		
ai sensi dell'articolo 4, comma 1 DPR 19 della documentazione di impatto acustic			
che per l'esercizio di attività di			
svolta nella sede operativa in Via/piazza			
_ l'impresa rientra nella categoria dell **	e PMI * in base a quan	to previsto dall'art. 1	. del D.P.R. n° 227/2011
_ non sussiste l'obbligo di presentare l della Legge n° 447/95 ***in quanto tr del D.P.R. n°227/2011**:			
/_/ ristorante, pizzeria, trattoria, bar sala da gioco, palestra	, mensa, attività ricreati	va, agrituristica, cultu	urale e di spettacolo,
/_/ <u>che non utilizza</u> impianti di diffu eventi con diffusione di musica o /_/ <u>che utilizza</u> impianti di diffusione diffusione di musica o utilizzo di s dal Piano Comunale di Zonizzazio	utilizzo di strumenti mu sonora e/o presso la qu strumenti musicali le cui	sicali; uale si svolgono mani	festazioni ed eventi con
/_/ altra attività produttiva /_/ che_ non utilizza strumentazioni /_/ che_ utilizza strumentazione on Comunale di Zonizzazione Acust	emissioni rumorose i cu		limiti previsti dal Piano

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito dall'articolo 4 comma 3 del DPR 227/2011, circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in materia, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Marino, adottato con deliberazione C.C. 03.09.2003 n°22.

Nel caso di mancato rispetto o dei limiti di zona o del criterio differenziale, al fine di rientrare nei limiti previsti, l'impresa si impegna ad attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica necessari.

Allega alla presente fotocopia documento di riconoscimento

Con la firma del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR (General Data Protection Regulation)

Data	Firma

*Ministero delle attività produttive - Decreto 18 aprile 2005

"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Articolo 2, comma 1: "La categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (**definita PMI**) e' costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

**D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

- 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
- 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

*** L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico."

Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.

- 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate,
- **2.** Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
- a) ... b)... c) discoteche d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi;

- **3.** È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle sequenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2
- **4.** Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
- **5.** La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I), con le modalità di cui al *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.
- **6.** La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Allegato B Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

- Attività alberghiera.
- 3
- 2. Attività agro-turistica.
- 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
- 4. Attività ricreative.
- 5. Attività turistica.
- 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
- 7. Attività culturale.
- 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
- 9. Palestre.
- 10. Stabilimenti balneari.
- 11. Agenzie di viaggio.
- 12. Sale da gioco.
- 13. Attività di supporto alle imprese.
- 14. Call center.
- 15. Attività di intermediazione monetaria.
- 16. Attività di intermediazione finanziaria.
- 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
- 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
- 19. Attività di informatica software.

20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.